

Documento di consultazione sulla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e sul Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 30 novembre 2018.



Qual è l’oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 30 novembre 2018 della Banca d’Italia che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alla Circolare n. 262 e al Provvedimento della Banca d’Italia del 30 novembre 2018. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle stesse categorie di intermediari disciplinati dalle Circolari e, pertanto, alle banche e agli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015” diversi dagli intermediari bancari, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi **entro 60 giorni** dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d’Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell’Istituto. La Banca d’Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l’adozione di atti normativi. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le bozze del settimo aggiornamento della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del 30 novembre 2018 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. Le disposizioni sono volte ad allineare l’informativa di bilancio di alcune categorie di attività finanziarie alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), nonché a recepire l’informativa sugli strumenti finanziari richiesta dall’IFRS 7, come modificata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive nonché i principali interventi di modifica. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ii) intermediari finanziari ex art. 106 TUB; iii) confidi; iv) istituti di moneta elettronica; v) istituti di pagamento; vi) SGR; vii) SIM, viii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; ix) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con l’articolo 8, comma 3, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), considerato che le Disposizioni sono il recepimento di normative sovraordinate e visto il ridotto onere delle modifiche proposte già oggetto di AIR nel recente aggiornamento della disciplina segnaletica.

Termini e modalità di partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d’Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all’indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere

contestualmente *inviata* *all'indirizzo* *e-mail*
servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un "resoconto della consultazione" e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”

Giugno 2021



Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

Il presente documento sottopone a consultazione le bozze del settimo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del 30 novembre 2018 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

Nel definire le bozze normative si è tenuto conto delle esigenze di allineare, per quanto possibile, l’informativa di bilancio alle nuove segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), in modo da evitare la gestione di “doppi binari” tra l’informativa di vigilanza e quella di bilancio e contenere i costi di *reporting* degli intermediari. A tale riguardo i principali aspetti di novità introdotti riguardano la rappresentazione in bilancio:

i) di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti *impaired* acquisiti e originati), che vengono rappresentate analogamente a quanto già previsto nelle segnalazioni armonizzate europee (FINREP) e nelle Circolari segnaletiche della Banca d’Italia recentemente aggiornate;

ii) delle attività immateriali, per le quali viene richiesta una specifica evidenza dei *software* che non costituiscono parte integrante di hardware ai sensi dello IAS 38;

iii) del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;

iv) dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi, per i quali è richiesta *disclosure* separata nelle voci di pertinenza.

Gli interventi di modifica recepiscono altresì le novità introdotte dagli emendamenti all’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari, omologati con il Regolamento (UE) 2021/25 del 13 gennaio 2021, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Con l’adozione degli emendamenti all’IFRS 7 si è tenuto conto delle nuove richieste informative in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.

Con l’occasione, sono state infine recepite le indicazioni fornite tramite precedenti comunicazioni (cfr. paragrafo 2) e fornite precisazioni a specifiche richieste di chiarimento pervenute dall’industria bancaria.

2. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrerebbero in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Verrebbero altresì recepite le disposizioni contenute:

- nel paragrafo “2. Informativa prevista dall’IFRS 7 connessa con la riforma degli indici di riferimento” delle disposizioni allegate alla comunicazione del 15 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS;
- nel paragrafo “1. Cessioni di attività finanziarie” della comunicazione del 23 dicembre 2019 - Bilanci degli intermediari bancari e finanziari chiusi o in corso

al 31 dicembre 2019.

3. Nota illustrativa

Di seguito si riportano le principali proposte di modifica alle sezioni informative del bilancio delle banche e degli altri intermediari IFRS.

A. Proposte di modifica applicabili al bilancio delle banche

I. Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale relativo alle voci dell’attivo “Cassa e disponibilità liquide” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è stato modificato per renderlo coerente con quello delle corrispondenti voci del FINREP. In particolare, nella voce “Cassa e disponibilità liquide” sono rilevati anche i crediti “a vista” verso le banche. Pertanto, nella voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono inclusi i crediti verso banche diversi da quelli “a vista”, inclusi nella voce “Cassa e disponibilità liquide”.

Lo schema di Conto Economico è modificato come conseguenza delle modifiche apportate allo Stato Patrimoniale. In particolare, la voce “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito” è adeguata per includere anche le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito sui crediti “a vista” verso le banche riportati nella voce “Cassa e disponibilità liquide”.

II. Nota integrativa: Politiche contabili

È richiesta l’informativa prevista dall’IFRS 7 in materia di strumenti finanziari per tener conto degli effetti della “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”.

III. Nota integrativa: informazioni sullo Stato Patrimoniale

L’informativa sulla composizione della “Cassa e disponibilità liquide” è modificata per renderla coerente con la corrispondente voce dell’attivo di Stato Patrimoniale inserendo il riferimento ai crediti “a vista” verso le banche.

Per i portafogli “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, in linea con quanto previsto dal FINREP, l’informativa relativa alle attività finanziarie “*impaired* acquisite o originate” è esclusa dalla ripartizione per stadi di rischio di credito e rilevata separatamente. In particolare, per i portafogli “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” le tabelle sul “valore lordo” e sulle “rettifiche di valore complessive”, sono ripartiti per stadi di rischio di credito e per “*impaired* acquisite o originate”. Medesima ripartizione è richiesta per le tabelle relative al portafoglio “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” riferite alla composizione merceologica dei crediti verso banche e di quelli verso clientela nonché alla composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela.

La ripartizione per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisiti/e o originati/e” è altresì prevista:

- per l’informativa da fornire in calce alla tabella relativa alla composizione delle “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”;
- per le tabelle sui valori nominali e sugli accantonamenti complessivi riferiti agli impegni a erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9.

Nell’ambito della composizione delle “Attività immateriali” sono evidenziati, in linea con il FINREP, i *software* che non costituiscono parte integrante di *hardware* ai sensi dello IAS 38.

IV. Nota integrativa: informazioni sul Conto Economico

L’informativa sulla composizione delle “commissioni attive” e delle “commissioni passive” è rivista per allinearla a quella del FINREP.

Le informazioni sulla composizione delle rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito sono ripartite per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisite o originate”. Inoltre, nell’ambito degli stadi di rischio è richiesta l’evidenza separata delle rettifiche e riprese di valore riferite al primo stadio di rischio rispetto a quelle relative al secondo stadio.

Con riferimento alle voci “rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito” e “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte” è richiesta, per le attività finanziarie classificate rispettivamente come “attività possedute per la vendita” e “attività operative cessate” ai sensi dell’IFRS 5, la ripartizione delle rettifiche e riprese di valore per stadi di rischio e per “*impaired* acquisiti/e o originati/e”, in coerenza con le modifiche apportate all’informativa sul rischio del credito (cfr. infra).

Inoltre, per le rettifiche/riprese di valore per rischio di credito relativo alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato sono convenzionalmente richieste le rettifiche di valore nette relative ai crediti verso banche a vista riportati nella voce “Cassa e disponibilità liquide”, specificandone l’ammontare in calce alla tabella se di importo rilevante.

Nell’ambito della composizione delle “Altre spese amministrative” e degli “Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri” è richiesto di fornire separata evidenza all’informativa relativa, rispettivamente, ai contributi e agli eventuali impegni per contributi a fondi di risoluzione e schemi di garanzia dei depositi rilevati in bilancio ai sensi dei principi contabili internazionali.

La tabella sulle “Rettifiche di valore nette su attività immateriali” è modificata in coerenza con le tabelle dell’attivo di stato patrimoniale, per includere l’informazione sull’ammortamento e sulle rettifiche di valore nette relativi a *software* inclusi nelle attività immateriali ai sensi dello IAS 38.

VI. Nota integrativa: informazioni sul rischio di credito

Con riferimento all’informativa quantitativa sulla qualità del credito, è precisato che i crediti a vista verso banche e Banche Centrali rientrano nella definizione di esposizioni creditizie per cassa ma sono convenzionalmente escluse dalle tabelle della Sezione 1 “Rischio di credito”, salvo i casi espressamente indicati in cui occorre considerarli (ad esempio, per il bilancio d’impresa si fa riferimento alle tabelle A.1.4, A.1.6, A.1.8, A.1.8bis, A.1.10 e B.3).

È richiesta altresì la ripartizione per stadio di rischio di credito e per “*impaired* acquisite

o originate” dell’informazione relativa:

- alla “Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)”;
- alle “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi”;
- alle “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti” e alle “Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti”;
- alla “Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni”.

Nelle operazioni di cessione è richiesta l’informativa sulle operazioni di cessione di esposizioni creditizie con emissione di strumenti finanziari parzialmente sottoscritti dall’intermediario (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento).

VI. Nota integrativa: informazioni sulle politiche di copertura

È richiesta l’informativa prevista dall’IFRS 7 in materia di strumenti finanziari per tener conto degli effetti della “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse” in materia di operazioni di copertura.

B. Proposte di modifica del bilancio degli intermediari IFRS non bancari

L’aggiornamento del Provvedimento relativo al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari verrebbe effettuato seguendo un approccio analogo a quanto seguito per il bilancio delle banche (cfr. lettera A), salvo alcune specificità tra le quali le principali sono le seguenti:

- per gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del T.U.B. non verrebbe richiesto in nota integrativa il nuovo dettaglio informativo sulla composizione delle commissioni attive e passive previsto per il bilancio delle banche;
- per le società di gestione del risparmio e per le società di intermediazione mobiliare non verrebbero richiesti in nota integrativa il nuovo dettaglio informativo sulla composizione delle commissioni attive e passive e l’informazione sui *software* nell’ambito della composizione delle attività immateriali, nonché l’informativa sulle cessioni di attività finanziarie.